



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 3729 /2010 Area 2

Modena, 15 marzo 2010

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Indirizzi applicativi.

Com'è noto, il legislatore, per garantire il rispetto degli standard di sicurezza nel settore degli spettacoli viaggianti, ha emanato la disciplina in oggetto, che introduce l'obbligo di registrazione e del codice identificativo sia per le nuove attività che per quelle esistenti.

Tale obbligo, che garantisce il sicuro esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, comporta il coinvolgimento dei Comuni e della Commissione Provinciale e Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, chiamandoli ad assolvere agli adempimenti procedurali previsti dal D.M. 18 maggio 2007.

Sulla materia è intervenuto il Ministero dell'Interno con la recente circolare esplicativa prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009, fornendo chiarimenti ed indirizzi applicativi, che con la presente si richiamano integralmente.

Cogliendo l'invito, contenuto nella predetta circolare, ad ottimizzare ogni possibile futuro intervento da parte dei competenti Uffici del Ministero dell'Interno, la scrivente ha monitorato le realtà locali dalle quali sono emerse molteplici problematiche per una corretta applicazione del decreto in argomento.

La complessità della stessa disciplina, le perplessità rappresentate dai Comuni e i timori riscontrati nei gestori degli spettacoli viaggianti che hanno presentato istanza di registrazione, nonché quelli delle ditte costruttrici che operano in questa Provincia rendono necessarie ulteriori indicazioni in questa fase di prima applicazione del decreto e fino ad ulteriori chiarimenti che saranno forniti dal Ministero dell'Interno.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

In particolare, le difficoltà riscontrate riguardano sia il procedimento di competenza dei Comuni, sia l'endoprocedimento di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Al fine di semplificarne l'analisi, si ritiene opportuno preliminarmente riassumere ed analizzare i procedimenti e le competenze degli enti coinvolti.

L'istanza di registrazione va prodotta da parte della ditta costruttrice al Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione, da parte del gestore al Comune nel cui ambito territoriale è previsto il primo impiego o – per le sole attrazioni esistenti – ove è prevista l'utilizzazione, nonché dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è ubicata la propria sede sociale.

L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica indicata dagli artt. 4 e 5 del D.M. citato, in quadruplica copia. Il Comune dopo avere valutato l'ammissibilità della domanda, dà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento indicandogli il termine entro il quale lo stesso deve concludersi, effettua la valutazione formale sulla completezza della documentazione tecnica allegata, richiedendo quella eventualmente mancante, trasmette alla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza una copia della documentazione per il parere di competenza.

La Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza effettua l'esame di competenza verificando l'idoneità della documentazione tecnica, richiedendo eventuali integrazioni, ed accertando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. citato, sottoponendo, anche avvalendosi di un esperto esterno, l'attività al controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio.

A tal fine il Comune che ha ricevuto la richiesta di registrazione deve mettere a disposizione un'area, nel suo territorio, ove il richiedente dovrà porre l'attrazione a disposizione della Commissione di Vigilanza. In occasione del sopralluogo l'attrazione dovrà essere installata e resa funzionante.

Il Comune, acquisito il parere favorevole della Commissione Provinciale o Comunale, redige l'atto di registrazione, contenente i dati del richiedente, la denominazione (commerciale e quella tipologica ai sensi dell'elenco ministeriale) ed il numero di matricola dell'attrazione, attribuendo il codice identificativo, che sarà collocato sull'attività tramite apposita la targa metallica. Nel caso di parere sfavorevole rigetta l'istanza di registrazione.

Il Comune dopo aver inserito l'atto di registrazione in un apposito registro comunale e conservato agli atti una copia della documentazione tecnica, trasmette la documentazione tecnica dell'attrazione e una copia dell'atto di registrazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Unitamente all'invito a predisporre la targa metallica e fissarla sull'attrazione, a cura del proprietario o gestore, il Comune restituisce all'interessato una copia della documentazione tecnica munita del timbro del Comune e riportante il codice identificativo, affinché venga conservata dal medesimo e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta per eventuali controlli.

Il Comune che ha effettuato la registrazione dovrà curare i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, del D.M. citato, relativi ai cambi di gestione dell'attività stessa, nonché quelli inerenti al prestito, noleggio, uso gratuito, ecc. in favore di terzi.

In merito alle perplessità riscontrate in sede di prima applicazione del decreto si riporta l'elenco degli argomenti affrontati dalla scrivente, al fine di consentire anche la sola lettura delle problematiche di interesse:

1. Numero copie della documentazione tecnica da allegare all'istanza.
2. Istanze presentate con documentazione incompleta
3. Istanze di registrazione presentate in un Comune diverso da quello in cui è installata l'attrazione
4. Istanze presentate dopo il 12 dicembre 2009
5. Attrazioni costruite prima del 12 dicembre 2007 e mai messe in esercizio
6. Valutazione formale sulla completezza della documentazione tecnica allegata all'istanza di registrazione. Lista di controllo – “documento di sintesi”
7. Rilascio del codice da parte di Comune diverso da quello che rilascia la licenza
8. Termine entro il quale deve essere aggiornata la licenza
9. Compresenza nella licenza di attrazioni munite di codice identificativo e di altre sprovviste di codice
10. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà
11. Competenza esclusiva della CPVLPS
12. Esperto esterno
13. Spese relative al sito temporaneo



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

14. Accorpamento dei sopralluoghi
15. Attività installate su suolo pubblico o in aree private
16. Attività esistenti oggetto di modifiche parziali
17. Attrazioni non ancora inserite nell'elenco
18. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi
19. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi

Al riguardo, si chiarisce quanto segue:

1. Numero copie della documentazione tecnica da allegare all'istanza.

La documentazione da produrre a corredo dell'istanza deve essere prodotta in quattro copie (un originale e tre copie conformi), una per la conservazione agli atti del Comune e una a quelli della Commissione di Vigilanza, una da inviare al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, ed una da restituire al gestore o al proprietario munita del timbro del Comune e riportante il codice identificativo.

Si suggerisce di acquisire un originale cartaceo (da restituire successivamente al gestore) e tre copie della documentazione completa in formato digitale ed una copia cartacea del solo libretto dell'attività, quest'ultima da conservare in Comune (per i successivi adempimenti connessi ai cambi di gestione e all'uso dell'attrazione da parte di terzi).

2. Istanze presentate con documentazione incompleta

Molte istanze di registrazione di attività esistenti presentate entro il 12 dicembre 2009 sono corredate da documentazione incompleta e rischiano il rigetto con conseguente inefficacia delle stesse ai fini della prosecuzione dell'esercizio.

Lo spirito del D.M. 20 novembre 2009 è quello di consentire la prosecuzione dell'esercizio di tali attività nelle more del procedimento di registrazione che deve concludersi entro il 31 dicembre 2010. Appare pertanto necessario che i Comuni richiedano l'integrazione della documentazione mancante assegnando un termine, che può coincidere con quello indicato da questa Prefettura (31 marzo 2010).

Si consideri che, oltre la valutazione formale sulla completezza della documentazione tecnica effettuata dal Comune, la stessa documentazione dovrà comunque essere riesaminata dalla Commissione di Vigilanza, con eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Per quanto concerne i termini assegnati per il perfezionamento della documentazione mancante, gli stessi dovranno essere in ogni caso compatibili con l'entità dei rilievi e con l'esigenza di chiusura del procedimento complessivo entro il 31 dicembre 2010.

3. Istanze di registrazione presentate in un Comune diverso da quello in cui è installata l'attrazione

Sono stati riscontrati numerosi casi di istanze di registrazione di attività esistenti presentate in Comuni dove non è montata l'attrazione. Questa situazione si è verificata, per esempio, per alcuni Comuni destinati ad ospitare l'attrazione nel luna park stagionale.

Onde evitare il rigetto dell'istanza per attuale o "contestuale" assenza della attrazione (ad esempio rigetto dell'istanza in quanto non procedibile o per oggettive difficoltà di concludere l'istruttoria nei tempi di permanenza del luna park), sempre nello spirito del D.M. 20 novembre 2009 ed in forza del principio di salvaguardia della domanda, si ritiene che l'istanza debba essere comunque accettata qualora l'attrazione sarà montata entro il 31 dicembre 2010 nel Comune.

Nel caso in cui il gestore non possa installarla entro detto termine, l'istanza già presentata deve essere trasferita al diverso Comune indicato dal gestore.

E' stato infatti riscontrato che alcuni Comuni hanno rigettato l'istanza in quanto il richiedente dichiarava di non poter installare l'attrazione senza sospendere l'attività stagionale appena iniziata. In questo caso, occorre tenere presente che l'attività di spettacolo viaggiante è per sua natura itinerante e non consentire il proseguimento dell'esercizio in un Comune diverso, comporterebbe il fermo dell'attività, con molteplici ripercussioni (sul diritto di precedenza sull'occupazione di suolo pubblico per gli anni seguenti, ecc.).

Pertanto, sempre in forza del principio di salvaguardia della domanda, qualora il gestore non potesse installare l'attrazione nel Comune ove ha presentato la domanda, può richiedere, con raccomandata A.R., il trasferimento dell'istanza e del procedimento al Comune da questi indicato quale futura sede di installazione dell'attrazione. Ciò anche nel caso in cui sia iniziata l'istruttoria di registrazione dell'attrazione esistente.

Al riguardo, si ritiene, interpretando lo spirito del decreto e della successiva Circolare, che i Comuni non in grado di perfezionare l'istruttoria per mancanza di documentazione o per altro motivo, su domanda del gestore, possano inoltrare l'intero fascicolo, corredato dagli eventuali pareri intermedi, al Comune formalmente indicato dallo stesso gestore, tenendo conto che, come precisato dall'art. 5 del decreto citato, l'istanza di registrazione è definibile solo da parte del Comune ove "è in corso l'impiego dell'attività" e che la registrazione e il codice devono comunque essere ottenuti entro il 31 dicembre 2010.

Si fa comunque riserva di fornire indicazioni sulla valenza degli atti procedurali eventualmente in corso.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Se il trasferimento avviene tra Comuni appartenenti a differenti Province è opportuno darne comunicazione alle rispettive Prefetture, anche al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie che potrebbero insorgere tra i Comuni.

4. Istanze presentate dopo il 12 dicembre 2009

Le attrazioni per le quali è stata chiesta la registrazione dopo il 12 dicembre 2009 non sono più autorizzate all'esercizio ma, essendo comunque esistenti, non è chiaro se e per quanto tempo possano ancora ottenere il codice con il procedimento previsto dall'art. 5 del D.M. 18 maggio 2007. E' il caso delle attrazioni non in attività che costituiscono il c.d. "mercato dell'usato" o che sono depositate in rimessaggio.

Al riguardo, si ritiene che le attrazioni esistenti, ove non sia stata presentata la istanza di registrazione entro il 12 dicembre 2009, sono da considerare comunque "esistenti" anche ai fini del procedimento di registrazione. E' comunque auspicabile che sia fissato un termine (per esempio 2 anni) dopo il quale queste attrazioni (non in attività dal 12/12/2009) non possono più rientrare in esercizio se non adeguate agli standard attuali.

5. Attrazioni costruite prima del 12 dicembre 2007 e mai messe in esercizio

Alcune attrazioni, costruite prima della entrata in vigore del DM 18 maggio 2007, non sono state ancora messe in servizio, ovvero sono ancora senza licenza e quindi classificabili come "nuove".

Pertanto, la richiesta di registrazione deve essere presentata ai sensi dell'art. 4 (nuove attrazioni) e la documentazione tecnica deve documentare che l'attrazione è conforme alle norme/standard vigenti al momento della sua registrazione.

In ogni caso, al fine di evitare che attrazioni nuove rispettino normative obsolete, si ritiene, in analogia con quanto previsto in altri settori simili, che le attrazioni nuove – in quanto non utilizzate – possano essere registrate solo se conformi agli standard vigenti al momento dell'istanza [UNI 10894 (2000)].

6. Valutazione formale sulla completezza della documentazione tecnica allegata all'istanza di registrazione. Lista di controllo – "documento di sintesi"

Le difficoltà riscontrate dagli operatori dei Comuni incaricati di effettuare la valutazione formale sulla completezza della documentazione tecnica allegata alla domanda di registrazione hanno reso necessario predisporre delle note esplicative, diramate dalla scrivente in data 27 febbraio 2010, che integralmente si riportano.

Per rendere più agevole il compito degli operatori comunali "si è ritenuto di predisporre l'allegato modello - *allegato anche alla presente circolare* -, denominato "documento di



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

sintesi”, articolato in tre quadri, che consente di identificare immediatamente la tipologia dell’attrazione (quadro A), di individuare le verifiche a cui sarà sottoposta l’attrazione (quadro B), e di avere una visione d’insieme della documentazione che deve necessariamente corredare l’istanza di registrazione (quadro C).

Il modello dovrà essere consegnato dai Comuni ai rispettivi proprietari, gestori o ditte costruttrici che hanno richiesto la registrazione (o che la richiederanno) affinché lo compilino nei quadri A e C avvalendosi del tecnico abilitato ed incaricato dai medesimi.

In particolare, per quanto concerne la compilazione del quadro C si evidenzia che la documentazione ivi indicata dovrà essere verificata dal tecnico incaricato, il quale con l’apposizione della propria firma e timbro attesterà l’esistenza della documentazione riportata nel prospetto.

Il documento di sintesi, compilato e firmato, dovrà essere unito alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza.

Per quanto concerne l’attività degli operatori comunali, il controllo formale della documentazione prodotta potrà avvenire attraverso la disamina dei documenti che risultano presentati nel quadro C a cura dal tecnico incaricato.

In tale modo sarà possibile per i Comuni verificare rapidamente l’effettiva presentazione della documentazione prevista dal D.M. 18 maggio 2007.

Per rendere meglio intellegibile la documentazione indicata dagli artt. 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007, relativa rispettivamente alle nuove attrazioni e alle attrazioni esistenti dello spettacolo viaggiante, si riporta il testo dei predetti articoli coordinato con la lista, contenente i punti da 1 a 34, dei documenti e dati che costituiscono il quadro C”.

Nuove Attrazioni (art. 4):

- **idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa**, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 (sottoscritta da tecnico abilitato o organismo di certificazione)

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

- **copia del manuale di uso e manutenzione** (*documento che contiene tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell’attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria*) dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 20-21-22

- **copia del libretto dell’attività** (*registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della*



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi)

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 1-2-3-4-5-6-7-8

Attrazioni Esistenti (art. 5):

- **fascicolo tecnico** in lingua italiana costituito da:

- a) **disegni e/o schemi**, corredati di foto, **delle strutture principali e dei particolari costruttivi**

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 19-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

- b) **verbali delle prove e dei controlli effettuati** da tecnico abilitato **non oltre i sei mesi** prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 9-10-11-12-13-14-15-16-18

- c) **verbali** delle successive **verifiche periodiche** di cui all'art. 7

Verificare la compilazione del Quadro C punto: 17

- d) **istruzioni di uso e manutenzione** dell'attività

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 20-21-22

- **libretto** dell'attività **(che dovrà comunque essere predisposto anche per le attività esistenti)**

Verificare la compilazione del Quadro C punti: 1-2-3-4-5-6-7-8

7. Rilascio del codice da parte di Comune diverso da quello che rilascia la licenza

Il Comune che rilascia il codice identificativo può essere differente da quello che rilascia la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS o deve aggiornarla. Il Comune ove si è positivamente concluso il procedimento di registrazione, al fine di evitare ingiustificati ritardi nell'inizio o nella prosecuzione dell'attività dello spettacolo viaggiante, deve, senza indugio, comunicare al Comune tenuto a rilasciare o aggiornare la licenza di aver rilasciato il codice identificativo.

Tale comunicazione può avvenire trasmettendo (via fax o e-mail) copia dell'atto di registrazione. E' comunque onere del gestore attivarsi per l'aggiornamento o rilascio della licenza.

Si rammenta che, pur essendo interesse e dovere del gestore dare prova di aver ottenuto il codice identificativo, la collaborazione tra Comuni evita l'insorgere di disfunzioni relative a rapporti fra procedimenti diversi di competenza dei rispettivi Comuni.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

8. Termine entro il quale deve essere aggiornata la licenza

Il termine ultimo per l'ottenere il codice per le attrazioni esistenti è il 31 dicembre 2010, di conseguenza l'aggiornamento della licenza, avente carattere permanente, potrà essere completato solo successivamente.

Al riguardo, considerato che deve provvedere all'aggiornamento della licenza il Comune ove il gestore ha la sede legale, nei casi in cui il codice è stato rilasciato da altro Comune, dovrà essere cura del gestore attivarsi presso il Comune ove è in essere la licenza a carattere permanente, dando prova di avere ottenuto il codice, per non incorrere in una sospensione/revoca della stessa per mancata registrazione dell'attrazione.

9. Compresenza nella licenza di attrazioni munite di codice identificativo e di altre sprovviste di codice

In caso di aggiornamento della licenza con nuove attrazioni dotate di codice si potrebbe verificare la presenza, sempre in licenza, anche di attrazioni prive di codice. Per le prime la licenza potrebbe non avere scadenza, mentre per queste ultime la licenza dovrebbe scadere il 31 dicembre 2010.

Considerato che anche per questa situazione sarebbe necessaria una unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei Comuni, non potendo scindere la licenza, si suggerisce l'opportunità, dal 1 gennaio 2011, di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.

10. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà

Sono stati segnalati problemi in ordine ai procedimenti di passaggio di proprietà delle attrazioni esistenti. Qualche Comune, infatti, per aggiornare la licenza del nuovo proprietario chiede il codice identificativo.

Tale richiesta se è pendente il procedimento di registrazione non ha ragion d'essere fino al 31 dicembre 2010.

11. Competenza esclusiva della CPVLPS

Il D.P.R. 28 maggio 2001 n.311 ha apportato delle modifiche al TULPS (artt. 141-bis e 142) anche per quanto concerne la competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza in relazione alle attrazioni che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante.

E' stato segnalato che talune Commissioni Comunali di Vigilanza in presenza delle predette attrazioni ritengono che la competenza debba sempre essere della Commissione Provinciale.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo, la circolare esplicativa prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 precisa che le norme di buona tecnica contengono l'indicazione dei limiti di accettabilità di tali sollecitazioni nei confronti dei passeggeri e prevedono la possibilità di chiedere una specifica attestazione (dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato) sul rispetto di tali limiti.

Pertanto, se le sollecitazioni fisiche indotte dall'attività sui passeggeri non sono superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento occorre distinguere la competenza delle Commissioni, nel seguente modo: per le attrazioni con limitate accelerazioni a carico dei passeggeri è competente Commissione Comunale, per le attrazioni con accelerazioni sopra soglia, per le quali deve essere valutata la particolare compatibilità dell'attrazione con i passeggeri, è competente la Commissione Provinciale.

12. Esperto esterno

Nel caso in cui la Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza si avvale di un esperto esterno occorre individuare le modalità di scelta e di pagamento dell'esperto.

Gli esperti possono essere individuati tramite gli Ordini o i Collegi professionali, tramite gli "esperti" di cui all'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), organismo che si occupa dello studio, pubblicazione e diffusione delle norme tecniche nazionali di settore o su indicazione delle Associazioni di categoria dei costruttori o dei gestori di attrazioni.

In ogni caso, l'esperto esterno non deve aver svolto alcuna attività autorizzativa, di controllo, direzione, vigilanza, progettazione, realizzazione e collaudo dell'attrazione oggetto di parere.

In attesa di un elenco di "esperti" disponibili ad intervenire nell'ambito provinciale, si rimette alle Commissioni Provinciali e Comunali di individuare gli esperti esterni, affinché abbiano comprovate conoscenze specifiche nel campo delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ed in particolare conoscenze degli impianti elettrici, strutture, impianti di pressione, modalità operative delle attrazioni.

Al fine di acquisire la disponibilità degli esperti esterni, considerata l'esiguità del compenso spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza, che non è in grado di rimborsare le spese e gli eventuali onorari del professionista e stante la necessità di dover assicurare una rapidità di esercizio, per consentire al procedimento di registrazione di concludersi entro il prossimo 31 dicembre, si ritiene di riconoscere all'esperto esterno un compenso, fissato per ciascuna attrazione (tenendo conto degli importi fissati da numerose Commissioni Comunali operanti in altre Province) in euro 200, al netto dell'IVA e dei contributi professionali, da porre a carico del costruttore o gestore e da corrispondergli direttamente prima del sopralluogo.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

13. Spese relative al sito temporaneo

Qualora per l'effettuazione del sopralluogo l'attrazione venga installata in un periodo diverso da quello del luna park o di tradizionali manifestazioni (fiere, ecc.) il gestore dovrà corrispondere al Comune i dovuti oneri relativi all'occupazione dell'area e delle utenze utilizzate.

14. Accorpamento dei sopralluoghi

La presenza di attrazioni in aree adibite a luna park consente alla Commissione Provinciale di Vigilanza di effettuare i sopralluoghi, negli orari di chiusura al pubblico, anche per le attrazioni che si trovano in attività nel Comune ove è ubicato il luna park per le quali i gestori hanno presentato istanza di registrazione in altro Comune della Provincia. In questo modo l'attività di sopralluogo è agevolata dalla concentrazione di più attrazioni nello stesso sito.

15. Attività installate su suolo pubblico o in aree private

Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, sono montate su suolo pubblico o in aree private, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di PS (per esempio licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS per pubblici esercizi).

Al riguardo, si rileva che la normativa vigente non chiarisce se il gestore di tali attività debba essere titolare di licenza ai sensi dell'art. 69 TULPS. Tale problema riguarda, in modo particolare, attrazioni quali i "gonfiabili" e i "kiddie ride".

Secondo l'attuale quadro normativo non sembra esserci differenza nel regime autorizzativo delle attrazioni in funzione del luogo in cui sono montate. In molti casi, come in quelli citati, è auspicabile rivedere la classificazione di tali prodotti come attività dello spettacolo viaggiante e/o il relativo sistema autorizzativo all'esercizio.

Le predette attrazioni, in quanto rientranti nella disciplina dell'art. 4 della legge 337/68, sono soggette a registrazione al fine di poter essere utilizzate.

16. Attività esistenti oggetto di modifiche parziali

Un caso particolare, che si colloca fra le nuove e le esistenti, è quello delle attività esistenti oggetto di modifiche parziali (per esempio in caso di nuova "tematizzazione", sostituzione di vetture passeggeri o modifica di elementi strutturali).

Questa situazione, al momento, non è regolamentata e quindi, per esclusione, qualsiasi modifica potrebbe indurre a riclassificare le predette attività come "nuove".



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Per adesso non si è avuto modo di conoscere l'effettiva consistenza del problema, ma in base alle norme di buona tecnica si ritiene che almeno le modifiche “non rilevanti” devono poter essere affrontate con una procedura “semplificata”.

Si segnalano al riguardo, con riserva di approfondimenti, i due casi più ricorrenti:

A) Modifica parziale che non cambia la tipologia della attività (per esempio sostituzione dei pannelli scenografici, sostituzione sistemi di ritenuta dei passeggeri, modifica della recinzione di protezione perimetrale, ecc.).

In questo caso si suggerisce di utilizzare la seguente procedura:

Il gestore deve inoltrare al Comune che ha rilasciato il codice una preventiva notifica delle modifiche previste allegando una relazione descrittiva della stessa, riportante anche l'indicazione dei motivi per cui è ritenuta “non rilevante” e la data entro la quale prevede di realizzarli.

Trascorso un lasso di tempo dalla notifica (prefissato dal Comune), nella logica del silenzio-assenso, il gestore effettua i lavori previsti e comunica al Comune la data di riutilizzo dell'attività modificata allegando:

- idonea documentazione tecnica, illustrativa e/o certificativa, a firma del costruttore e di professionista abilitato o in alternativa di organismo di certificazione accreditato, che attesti:
 - l'esplicitazione della non rilevanza delle modifiche eseguite;
 - il rispetto delle “norme di buona tecnica” negli interventi effettuati;
 - il miglioramento delle precedenti condizioni di sicurezza;
- copia del nuovo “fascicolo tecnico” e delle istruzioni di uso e manutenzione a firma di tecnico abilitato, in sostituzione dei rispettivi precedenti documenti, con inserite le variazioni/modifiche apportate.
- copia del nuovo libretto dell'attività a firma di tecnico abilitato, contenente il precedente libretto che raccoglie tutte le informazioni relative alla storia tecnica, ecc., e le annotazioni inerenti le verifiche annuali, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate e l'annotazione dei guasti -incidenti verificatisi.

La produzione della suddetta documentazione, in triplice copia, è necessaria al fine di documentare, con data certa e con atti strettamente correlati all'attrazione modificata, la modifica estetica/funzionale e o di adeguamento intervenuta sull'attrazione.

La predetta documentazione, sulla quale il Comune deve effettuare la sola valutazione formale inerente la completezza, deve essere conservata agli atti in sostituzione della precedente, sia da parte dello stesso Comune che da parte del gestore ed inviata al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport.

B) Modifica parziale che cambia la tipologia della attività (per esempio una sala giochi che senza modificare la dimensione e la struttura portante e di tamponamento, diventa un labirinto degli specchi).

In questo caso si suggerisce di utilizzare la seguente procedura:



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Il gestore deve inoltrare istanza di rilascio di un nuovo codice identificativo al Comune che ha rilasciato il precedente codice e, trattandosi di modifica “rilevante” di attrazione esistente, deve allegare:

- idonea documentazione tecnica illustrativa e/o certificativa a firma del costruttore e di professionista abilitato o, in alternativa, di organismo di certificazione accreditato, che attesti la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18 maggio 2007, ed in particolare:
 - la conformità della attività risultante ai requisiti di base della nuova tipologia acquisita;
 - la “buona tecnica” delle modifiche introdotte (per esempio reazione al fuoco dei pannelli interni, dimensione dei passaggi, condizioni igienico sanitarie, illuminazione, ecc.);
 - il “non aggravio” delle precedenti condizioni di sicurezza, per passeggeri, spettatori e addetti, (per esempio cambiando le vetture passeggeri e mantenendo la stessa piattaforma rotante, vi è una possibile modifica delle condizioni di carico da verificare).
- nuova copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività modificata a firma di tecnico abilitato redatto anche a cura del costruttore che ha realizzato le modifiche con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
- copia del nuovo libretto dell'attività a firma di tecnico abilitato.

La produzione della suddetta documentazione, in quadruplica copia, è necessaria sia per documentare la modifica intervenuta sull'attrazione che per attivare il procedimento previsto dall'art. 4 del D.M. 18 maggio 2007, applicabile a questa fattispecie, a cui si rinvia. Effettuata la registrazione dell'attrazione con la nuova tipologia, il Comune deve dichiarare cessata per trasformazione la precedente attività, dandone comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, ed invitare il gestore a restituirgli la precedente targa metallica da sostituire con la nuova riportante il nuovo codice identificativo.

Il Comune oltre ad inserire il nuovo atto di registrazione nell'apposito registro comunale e conservare agli atti una copia della documentazione tecnica, deve trasmettere la nuova documentazione tecnica dell'attrazione “modificata” e una copia del nuovo atto di registrazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport.

17. Attrazioni non ancora inserite nell'elenco

In caso di registrazione di una nuova attrazione non ancora inserita nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68 l'esercizio della stessa, benché sia sicura, dovrebbe essere comunque



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

subordinato al suo inserimento dell'elenco ministeriale, procedura che, di regola, non è rapida. Questo potrebbe comportare danni ingenti per l'azienda produttrice.

Pertanto, si ritiene che l'attrazione, se positivamente valutata ai fini del rilascio del codice, sia sicura e in condizione quindi di operare senza rischi indebiti per il pubblico o gli addetti. Tale peculiare situazione rende necessario che sia il Ministero dell'Interno a valutare la possibilità di consentire il rilascio di licenza/autorizzazione temporanea della "attrezzatura da divertimento" in attesa dell'inserimento nell'elenco con conseguente possibilità/necessità di rilascio della licenza ai sensi art. 69 TULPS alla nuova (per tipologia e costruzione) "attività dello spettacolo viaggiante".

18. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi

Trattasi principalmente di Autoscontri, Autopiste, "Bumper boat", ecc. dove sono presenti il padiglione e/o percorso e le unità che si muovono al suo interno.

Le peculiarità di queste attrazioni pongono dei dubbi se considerarle un'unica attività o due separate: "padiglione" ed "unità passeggeri". Conseguentemente, se necessitano di un solo libretto dell'attività che consideri l'insieme, o un libretto dell'attività per padiglione/percorso ed uno ogni unità passeggeri.

Al riguardo, si ritiene che l'attività, o meglio l'attrazione, è costituita da padiglione/percorso assieme alle unità passeggeri. Il padiglione a se stante non costituisce attrazione, così come il veicolo da solo non costituisce a sua volta attrazione indipendente. Allo stesso tempo le unità passeggeri possono venire sostituite nel tempo utilizzando lo stesso padiglione. La soluzione ragionevole per queste casistiche è di considerare che se le unità passeggeri non possono funzionare od essere utilizzate all'infuori del padiglione o percorso è sufficiente inserire nel libretto dell'attività l'elenco, il tipo, i numeri di matricola, alcune foto delle unità passeggeri. Se nel tempo le unità passeggeri verranno sostituite lo si annoterà nel libretto dell'attività.

Per semplificare queste procedure è consigliabile applicarle anche ai casi come "Go karts" utilizzati su piste e "Quad" nei percorsi delimitati da barriere gonfiabili. Questi veicoli, che volendo potrebbero essere utilizzati indipendentemente, vanno considerati parte dell'attrazione. Occorre, pertanto, far ricorso al criterio secondo il quale l'attrazione, nell'ambito spettacoli viaggianti, è costituita dalle unità passeggeri e dal percorso (comunque delimitato).

19. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi

Le attrazioni come Autoscontri, Autopiste, sono dotate di veicolo-cassa (rimorchio o autoveicolo) che contiene il quadro elettrico e/o il quadro comandi. Tale cassa, durante il



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

procedimento di registrazione o dopo il rilascio del codice identificativo, può essere sostituita con un'altra cassa.

Ai fini della registrazione secondo il D.M. 18 maggio 2007 i suddetti spettacoli viaggianti vanno considerati un'unica attività per cui si utilizza un solo codice identificativo.

La cassa a se stante non costituisce attrazione, così come il veicolo da solo non costituisce a sua volta attrazione indipendente.

In questi casi occorre considerare che se vi è un veicolo-cassa che può essere utilizzato non in concomitanza con l'attrazione, è sufficiente inserire nel libretto dell'attività i dati ed alcune foto della cassa.

Se nel tempo il veicolo-cassa verrà sostituito lo si annoterà nel libretto dell'attività.

Nell'intento di aver fornito le indicazioni necessarie per una corretta applicazione del D.M. 12 maggio 2007, si pregano le SS.LL. di voler dare opportuna informazione agli uffici interessati sul contenuto della presente circolare.

GG

Il Prefetto
(Basile)